SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 150° - Numero 48

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 27 febbraio 2009** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per l'inserimento degli atti nella *Gazzetta Ufficiale* telematica, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Anguillara Sabazia e nomina del commissario straordinario . . . . Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Seitoar Mihaela Andreea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere . . . . Pag. 1

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Serrano Perez Sara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo . . . . Pag. 2

Ministero dell'interno

DECRETO 16 febbraio 2009.

Modifiche ed integrazioni al decreto 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione . . . . Pag. 3

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 19 dicembre 2008.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2008. (Decreto n. 57/2008) . . . . Pag. 4

DECRETO 10 febbraio 2009.

Chiusura della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Tuffati nell'oro on-line» . . . . . Pag. 6

DECRETO 20 febbraio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, ottava e nona tranche . . . . Pag. 6

DECRETO 20 febbraio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, undicesima e dodicesima tranche . . . . Pag. 8

DECRETO 20 febbraio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, decima e undicesima tranche. . . . . Pag. 10

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Sator, per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005. . . Pag. 12

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, di prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Serbios Srl, per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005 . . . . Pag. 12

DECRETO 29 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, di un prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva tau-fluvalinate registrato a nome dell'Impresa Rocca Frutta S.r.1. per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005. . . . . Pag. 13

DECRETO 29 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Poltiglia Bordolese M, per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005 . . . . Pag. 14

DECRETO 30 gennaio 2009.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Bioprogress Pharma S.p.a. (Decreto n. 9). Pag. 15

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

DECRETO 20 gennaio 2009.

Estensione del periodo di validità dell'autorizzazione all'impiego del prodotto disinquinante ad azione assorbente denominato E810SN, commercializzato dalla società PA Ecologia s.r.l. . . . . Pag. 17

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 16 febbraio 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio del «Radicchio Rosso di Treviso» e «Radicchio Variegato di Castelfranco» IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 . . . . Pag. 17

DECRETO 17 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio per la Tutela della DOC dei vini del Friuli Isonzo, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati . . . . Pag. 19

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 28 gennaio 2009.

Rettifica di alcuni decreti, relativi ai progetti autonomi già ammessi, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca . . . . Pag. 19

DECRETO 6 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Julieta Gratiana Petre, delle qualifiche professionali acquisite all'estero, quali abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . Pag. 21

DECRETO 6 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Yordanka Yordanova, delle qualifiche professionali estere, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante . . . . . . Pag. 22

DECRETO 11 febbraio 2009.

Autorizzazione all'istituto «Scuola ISIPSE» - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del sé e psicoanalisi relazionale» di Roma ad aumentare il numero massimo di allievi . . . . Pag. 23

DECRETO 11 febbraio 2009.

Autorizzazione all'istituto «Scuola adleriana di psicoterapia» a trasferire la sede periferica di Reggio Emilia e ad aumentare il numero massimo di allievi . . . . Pag. 24

CIRCOLARI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 13 febbraio 2009, n. **11434**.

Istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa (Séguito circolare del 28 dicembre 2008) . . . . Pag. 25

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita della Vergine SS. del Rosario, in Selargius . . . . Pag. 26

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita «San Michele Arcangelo», in Avezzano . . . . Pag. 26

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia S. Maria del Rosario di Pompei alla Magliana, in Roma . Pag. 26

Estinzione dell'Arciconfraternita di Santa Maria del Buon Consiglio, in S. Agata agli Orefici . . . . Pag. 26

Ministero dell'economia e delle finanze:

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea. . . . . Pag. 26

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea. . . . . Pag. 27

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali:

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Budale 0,3 mg/ml» . . . . Pag. 33

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Criptolat» . . . . Pag. 33

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Prosolvin» . . . . . . Pag. 33

Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Folligon» . . . . Pag. 34

Ministero dello sviluppo economico:

Disponibilità delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle Imprese . . . . Pag. 34
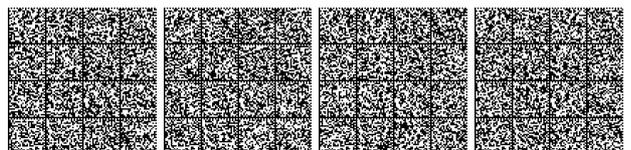
Ministero degli affari esteri:

Limitazioni di funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Aleppo (Siria) . . . . Pag. 34

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino:

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi . . . . Pag. 35

Agenzia italiana del farmaco:

Comunicato di rettifica concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Mircera» . . . . Pag. 35

Ritiro dal mercato di alcuni lotti di varie specialità medicinali . . . . Pag. 35

Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni:

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici biennio economico 2008-2009. . . . . Pag. 35

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 16 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante: «Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile"». . . . . Pag. 42
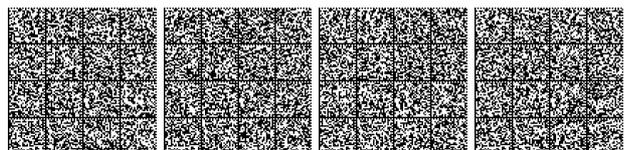
DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 febbraio 2009.

Scioglimento del consiglio comunale di Anguillara Sabazia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Anguillara Sabazia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004, è composto dal sindaco e da venti membri;

Viste le dimissioni rassegnate da undici consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Anguillara Sabazia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dottoressa Serenella Bellucci, è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 2009

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Anguillara Sabazia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 12 e 13 giugno 2004 e composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da undici componenti del corpo consiliare, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in data 29 dicembre 2008.

Le citate dimissioni, che sono state presentate da un consigliere personalmente e da altri dieci componenti per il tramite di un consigliere all'uopo delegato con atto autenticato, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo con provvedimento n. 107318 del 31 dicembre 2008, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Anguillara Sabazia (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Serenella Bellucci.

Roma, 23 gennaio 2009

Il Ministro dell'interno: MARONI

09A01860

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, al sig. Seitoar Mihaela Andreea, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di ingegnere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'ltalia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento della qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Seitoar Mihaela Andreea, nata a Gherla (Romania) l'11 dicembre 1977, cittadina romena, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra citato decreto, il riconoscimento del titolo professionale di «Inginer», conseguito in Romania ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di «Ingegnere»;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Inginer Diplomat in profilul Stinta sistemelor si a calculatoarelor spaecializarea calculatoare» conseguito presso la «Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca» nella sessione febbraio 2003;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra citata;

Ritenuto che la formazione accademica e professionale della richiedente non sia completa ai fini dell'iscrizione nella sezione A, settore dell'informazione, dell'albo degli ingegneri e che pertanto sia necessaria l'applicazione di misure compensative;

Visto l'art. 22 n. 1 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Seitoar Mihaela Andreea, nata a Gherla (Romania) l'11 dicembre 1977, cittadina romena, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'accesso all'albo degli «ingegneri» - sez. A, settore dell'informazione e per l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente articolo è subordinato al superamento di una prova attitudinale scritta e orale oppure, a scelta della candidata, al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di 12 mesi; le modalità di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

La prova attitudinale, ove oggetto di scelta della richiedente, verterà sulle seguenti materie: (scritte e orali) 1) impianti per telecomunicazioni; 2) bioingegneria elettronica e (solo orale) 3) ordinamento e deontologia professionale.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

ALLEGATO *A*

a) Prova attitudinale: La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza della materia indicata nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed un esame orale da svolgersi in lingua italiana L'esame scritto consiste nella redazione di progetti integrati assistiti da relazioni tecniche concernenti la materia individuata nel precedente art. 3.

c) L'esame orale consiste nella discussione di brevi questioni tecniche vertenti sulla materia indicata nel precedente art. 3, e altresì sulle conoscenze di deontologia professionale del candidato. A questo secondo esame il candidato potrà accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.

d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli ingegneri sez. A settore dell'«informazione».

e) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, è diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 3. Il richiedente presenterà al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento nonché la dichiarazione di disponibilità dell'ingegnere tutor. Detto tirocinio si svolgerà presso un ingegnere, scelto dall'istante tra i professionisti che esercitino nel luogo di residenza del richiedente e che abbiano un'anzianità d'iscrizione all'albo professionale di almeno cinque anni. Il Consiglio Nazionale vigilerà sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.

09A01875

DECRETO 5 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla sig.ra Serrano Perez Sara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di biologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisisti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Visto il decreto ministeriale 3 novembre 2005, n. 260, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di biologo;

Vista l'istanza della sig.ra Serrano Perez Sara nata a Badajoz (Spagna) il 19 gennaio 1977, cittadina spagnola, diretta a ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato legislativo, il riconoscimento del titolo spagnolo di «Biologiia», ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «Biologo»;
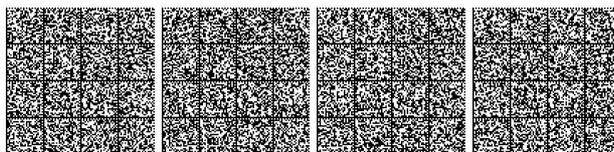
Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico di «Licenciada en Biologia», conseguito presso l'«Universidad de Extremadura» rilasciato in data 10 agosto 2000;

Considerato che la sig.ra Serrano Perez Sara è iscritta presso il «Colegio Oficial de Biòlogos de Extremadura» come attestato in data 25 ottobre 2007;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2008;

Preso atto del parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria in atti allegato;

Ritenuto che la richiedente ha una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di «biogolo» - sez. A e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Serrano Perez Sara nata a Badajoz (Spagna) il 19 gennaio 1977, cittadina spagnola, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei «Biologi» sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 5 febbraio 2009

Il direttore generale: FRUNZIO

09A01876

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 febbraio 2009.

Modifiche ed integrazioni al decreto 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione.

IL MINISTRO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229;

Vista la direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, recante il regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 7 maggio 1998, recante disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 30 marzo 2005, recante requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo;

Rilevata la necessità, alla luce delle risultanze della sperimentazione effettuata nell'ultimo triennio del comportamento al fuoco dei prodotti da costruzione, di modificare la comparazione vigente tra la classificazione europea e quella italiana, prevedendo che alcune classi europee corrispondano a classi italiane caratterizzate da una maggiore reazione al fuoco, nel rispetto dei requisiti di sicurezza;

Sentito il Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577 e successive modificazioni;

Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 15 marzo 2005

1. Al decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) all'art. 4, comma 1, lettera *a)*, dopo la classe di reazione al fuoco «(B_{FL}-s1)» è aggiunta la classe di reazione al fuoco «(C_{FL}-s1)»;

b) all'art. 8, comma 2, dopo la classe di reazione al fuoco «(B_L-s2,d0)» è aggiunta la classe di reazione al fuoco «(B_L-s3,d0)».

2. Alla tabella 1- Impiego a Pavimento, allegata al decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) nella colonna classe europea, alla riga III, la classe di reazione al fuoco «(D_{FL}-s1)» è eliminata;

b) nella colonna classe europea, alla riga II, dopo la classe di reazione al fuoco «(C_{FL}-s2)» è aggiunta la classe di reazione al fuoco «(D_{FL}-s1)»;

c) nella colonna classe europea, alla riga II, la classe di reazione al fuoco «(C_{FL}-s1)» è eliminata;

d) nella colonna classe europea, alla riga I, dopo la classe di reazione al fuoco «(B_{FL}-s2)» è aggiunta la classe di reazione al fuoco «(C_{FL}-s1)».

3. Alla tabella 3 - Impiego a Soffitto, allegata al decreto del Ministro dell'interno 15 marzo 2005, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) nella colonna classe europea, alla riga III, la classe di reazione al fuoco «(C-s3,d0)» è eliminata;

b) nella colonna classe europea, alla riga II, dopo la classe di reazione al fuoco «(C-s2,d0)» è aggiunta la classe di reazione al fuoco «(C-s3,d0)»;

c) nella colonna classe europea, alla riga II, la classe di reazione al fuoco «(B-s3,d0)» è eliminata;

d) nella colonna classe europea, alla riga I, dopo la classe di reazione al fuoco «(B-s2,d0)» è aggiunta la classe di reazione al fuoco «(B-s3,d0)».

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 16 febbraio 2009

Il Ministro: MARONI

09A01934

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2008.

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione per i programmi operativi FESR dell'obiettivo Convergenza, programmazione 2007-2013, annualità 2008. (Decreto n. 57/2008).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER I RAPPORTI FINANZIARI CON L'UNIONE EUROPEA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568 e successive integrazioni e modificazioni, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del Fondo di rotazione, di cui alla predetta legge n. 183/1987 ed in particolare il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2007, concernente la modifica delle procedure di pagamento;

Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1994);

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che, all'art. 3, ha previsto il trasferimento dei compiti di gestione tecnica e finanziaria, già attribuiti al CIPE, alle Amministrazioni competenti per materia;

Vista la delibera CIPE n. 141 del 6 agosto 1999, concernente il riordino delle competenze del CIPE, che trasferisce al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la determinazione, d'intesa con le Amministrazioni competenti, della quota nazionale pubblica dei programmi, progetti ed altre iniziative cofinanziate dall'Unione europea;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 maggio 2000, relativo all'attribuzione delle quote di cofinanziamento nazionale a carico della legge n. 183/1987 per gli interventi di politica comunitaria che, al fine di assicurare l'intesa di cui alla predetta delibera CIPE n. 141/1999, ha istituito un apposito Gruppo di lavoro presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E.;

Visti i regolamenti (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), nonché il regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione dei citati regolamenti (CE) n. 1083/2006 e n. 1080/2006;

Visto il quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007/2013 approvato con delibera CIPE 22 dicembre 2006, n. 174;

Vista la decisione C(2008) 4697 def. del 4 settembre 2008 che modifica la decisione C(2007) 3329 del 13 luglio 2007 che approva determinati elementi del quadro di riferimento strategico nazionale dell'Italia;

Vista la delibera CIPE del 15 giugno 2007, n. 36, concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale degli interventi socio-strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007-2013, che prevede, tra l'altro, che per far fronte ad alcune specificità regionali nell'obiettivo convergenza, il Fondo di rotazione assicura la copertura delle risorse necessarie per il riequilibrio finanziario nei limiti dell'importo di 722 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro destinati alla regione Campania, 125 milioni di euro alla regione Calabria e 47 milioni di euro alla regione Siciliana;

Viste le note n. 17172 del 9 agosto 2007 della regione Siciliana e n. 3865 del 10 luglio 2007 della regione Calabria, con le quali viene richiamato che le risorse assegnate a titolo di riequilibrio finanziario sono interamente attribuite ai rispettivi programmi operativi regionali cofinanziati dal FESR;

Considerato che in attesa di indicazioni da parte della regione Campania è opportuno procedere, comunque, all'assegnazione della quota statale per l'annualità 2008 in favore del programma FESR della medesima Regione senza tener conto, al momento, della assegnazione di risorse a titolo di riequilibrio finanziario;

Viste le decisioni di approvazione dei programmi operativi FESR dell'obiettivo convergenza 2007/2013, di cui all'allegata tabella;

Viste le risultanze del Gruppo di lavoro presso il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.G.R.U.E., di cui al citato decreto del Ministro del tesoro 15 maggio 2000, nella riunione svoltasi in data 19 dicembre 2008 con la partecipazione delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

1. Il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987 per i programmi operativi FESR dell'obiettivo convergenza 2007-2013, per l'annualità 2008 è pari complessivamente ad euro 2.168.557,202 così come specificato, per ciascun programma, nell'allegata tabella che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le predette quote secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in base alle indicazioni fornite dalle Amministrazioni competenti.

3. Le Amministrazioni medesime inviano al Sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato (S.I.R.G.S.), soggetto responsabile della banca dati unitaria della politica regionale, nazionale e comunitaria, i dati di monitoraggio necessari alla verifica e al miglioramento dei processi di attuazione della programmazione 2007/2013.

4. Il presente decreto viene trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2008

L'ispettore generale capo: AMADORI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 2009
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 64

ALLEGATO

Cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione ex lege n. 183/1987 dei programmi FESR dell'obiettivo Convergenza 2007/2013 - annualità 2008

Programmi Fesr	Decisioni	Legge n. 183/1987
Por Basilicata	C(2007) 6311 del 07/12/07	68.441.088
Por Calabria	C(2007) 6322 del 07/12/07	161.128.064
Por Campania	C(2007) 4265 del 11/09/07	357.000.000
Por Puglia	C(2007) 5726 del 20/11/07	251.534.896
Por Sicilia	C(2007) 4249 del 07/09/07	333.383.929
Pon Ambienti per l'apprendimento	C(2007) 3878 del 07/08/07	33.978.798
Pon Governance e AT	C(2007) 3982 del 17/08/07	18.946.993
Pon Ricerca e competitività	C(2007) 6882 del 21/12/07	425.696.815
Pon Reti e mobilità	C(2007) 6318 del 07/12/07	188.615.822
Pon Sicurezza per lo sviluppo	C(2007) 3981 del 17/08/07	79.445.619
Poi Energie rinnovabili e risparmio energetico	C(2007) 6820 del 20/12/07	110.295.908
Poi Attratori culturali, naturali e turismo	C(2008) 5527 del 06/10/2008	140.089.270
TOTALE		**2.168.557.202**

09A01862

DECRETO 10 febbraio 2009.

Chiusura della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Tuffati nell'oro on-line».

IL DIRETTORE GENERALE
AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il Regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677 e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62 che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il Regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art.11 commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la Convenzione in data 14 ottobre 2003 con la quale l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato ha affidato al R.T.I. Lottomatica ed altri (Consorzio Lotterie Nazionali) la concessione per la gestione anche automatizzata delle lotterie ad estrazione istantanea;

Visto il decreto del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 21 marzo 2006, recante misure per la regolamentazione della raccolta a distanza delle scommesse, del Bingo e delle Lotterie;

Visto il decreto dirigenziale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato del 13 aprile 2006, recante misure per la sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza, che ha affidato, nell'ambito della sperimentazione, il ruolo di gestore centralizzato al Consorzio Lotterie Nazionali ed il ruolo di rivenditore ai soggetti titolari di concessione per l'esercizio di giochi, concorsi o scommesse riservati allo Stato i quali dispongano di un sistema di raccolta conforme ai requisiti tecnici ed organizzativi stabiliti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato;

Visto il decreto dirigenziale del 28 settembre 2006 che ha fissato le caratteristiche tecniche ed organizzative a valere per la sperimentazione delle lotterie istantanee con partecipazione a distanza (cosiddette lotterie telematiche);

Visto il decreto dirigenziale del 20 marzo 2008 che ha prorogato la durata della sperimentazione delle lotterie con partecipazione a distanza con le misure di cui al succitato decreto dirigenziale del 13 aprile 2006 e le caratteristiche tecniche ed organizzative fissate con il succitato decreto dirigenziale del 28 settembre 2006;

Visto il decreto direttoriale prot. 2007/18482/Giochi Ltt, del 28 maggio 2007, di indizione e modalità tecniche della lotteria istantanea con partecipazione a distanza denominata «Tuffati nell'oro on-line» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 25 giugno 2007);

Vista la proposta del Consorzio Lotterie Nazionali;

Decreta:

Art. 1.

Si dispone la chiusura della lotteria ad estrazione istantanea con partecipazione a distanza denominata «Tuffati nell'oro on-line», con decorrenza dal giorno di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 10 febbraio 2009

Il direttore generale: FERRARA

09A01859

DECRETO 20 febbraio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,35%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, ottava e nona tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.737 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 21 maggio, 23 luglio e 20 novembre 2008, 22 gennaio 2009 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sette tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una ottava tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una ottava tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2008 e scadenza 15 settembre 2019, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro, di cui al decreto del 23 luglio 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 23 luglio 2008.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenuta a scadenza, non verrà corrisposta.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 23 luglio 2008, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 23 luglio 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della nona tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n.159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della ottava tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 23 luglio 2008, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 165 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 27 febbraio 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009, faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2019, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 23 luglio 2008, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A01949

DECRETO 20 febbraio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, undicesima e dodicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio, e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso d'interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui allo stesso articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.737 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 22 settembre, 27 ottobre, 20 novembre e 22 dicembre 2008, 22 gennaio 2009, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi («CTZ-24») con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una undicesima tranche di «CTZ-24», con decorrenza 30 settembre 2008 e scadenza 30 settembre 2010, fino all'importo massimo di 2.500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 settembre 2008, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto del 22 settembre 2008.

Art. 2.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1, del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 24 febbraio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 22 settembre 2008.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 settembre 2008.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 settembre 2008, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 25 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei certificati di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ-24», ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei certificati sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 2009, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 27 febbraio 2009.

A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 8.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.
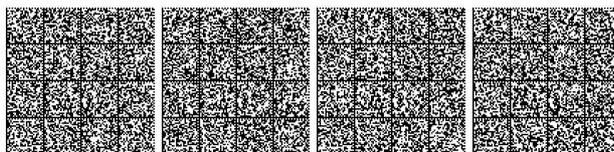
Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2010, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità previsionale di base 26.2.9) per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches ed al capitolo 2216 (unità previsionale di base 26.1.5) per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento prevista dall'art. 6 del citato decreto del 22 settembre 2008, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109), dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A01950

DECRETO 20 febbraio 2009.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all'inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 98 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1º settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 22 dicembre 2008, n. 204, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 18 febbraio 2009 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 32.737 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 30 dicembre 2008, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, fino all'importo massimo di 750 milioni di euro, di cui al decreto del 20 settembre 2007, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della seconda e terza tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 20 settembre 2007.

I buoni medesimi sono ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 2008, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

La prime tre cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 25 febbraio 2009, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 20 settembre 2007, con la seguente integrazione:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione».

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 20 settembre 2007.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della decima tranche. La tranche supplementare verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 20 settembre 2007, in quanto applicabili, con le seguenti integrazioni:

«Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Le domande presentate nell'asta supplementare si considerano formulate al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta ordinaria, anche se recanti prezzi diversi.».

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 26 febbraio 2009.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i quindicennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 27 febbraio 2009, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 165 giorni.

Il controvalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato di tale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 27 febbraio 2009.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 4.1.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 2.1.3.1), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2009 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 26.1.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 26.2.9) dello stato di previsione per l'anno in corso.
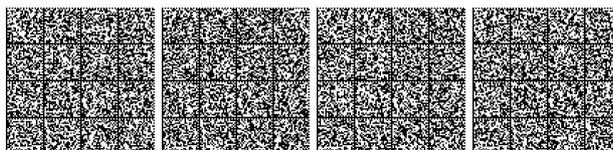
L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 20 settembre 2007, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 26.1.5; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2009

p. *Il direttore generale:* CANNATA

09A01951

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Sator, per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004 n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al Regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto il D.D. in data 12 maggio 2006, con il quale il prodotto fitosanitario SATOR è stato registrato al n.13037, a nome dell'Impresa Nufarm Italia Srl, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 9;

Considerato che l'Impresa con lettera in data 9 giugno 2008 ha comunicato di voler rinunciare alla commercializzazione del prodotto stesso;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1º settembre 2008 è revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario SATOR, registrato al numero 13037 con D.D. 12 maggio 2006, intestato a nome dell'impresa Nufarm Italia Srl, con sede in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 9.

L' impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego del suddetto prodotto a far data dal 1º settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01868

DECRETO 25 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, di prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Serbios Srl, per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al Regolamento (CE) n. 396/2005;

Visti i decreti con i quali sono stati registrati i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Serbios Srl, con sede in Badia Polesine (Rovigo), via E. Fermi n. 112, elencati nel dispositivo del presente decreto, con numero e data a fianco di ciascuno indicati;

Considerato che l'impresa medesima con lettera in data 6 giugno 2008 ha inviato la tabella nella quale sono elencati i prodotti per i quali rinuncia alla commercializzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 sono revocati, a seguito di rinuncia, i prodotti fitosanitari intestati a nome dell'impresa Serbios Srl, con sede in Badia Polesine (Rovigo), via E. Fermi 112, elencati nella seguente tabella:

prodotto fitosanitario	n. registrazione	data decreto	sostanza attiva
DERRISAN	12338	06-09-2004	Rotenone
ROTENA 20	12102	23-02-2005	Rotenone
CUTRIL	10653	29-12-2000	Rame solfato

L'impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 25 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01871

DECRETO 29 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, di un prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva tau-fluvalinate registrato a nome dell'Impresa Rocca Frutta S.r.1. per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento Ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visti il decreto legislativo del 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 200l/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2006 n. 189, relativo al Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, sull'organizzazione del Ministero della salute;

Visto l'art. l, comma 6, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», che ha trasferito al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni del Ministero della salute con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell' allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al Regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto il decreto in data 27 dicembre 2006, con il quale il prodotto fitosanitario Kaiser 20 Ew, è stato registrato al n. 13448, a nome dell'Impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede legale in Gaibana (Ferrara) via Ravenna 1114;

Considerato che l'Impresa ha comunicato di voler rinunciare al prodotto di cui trattasi;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1º settembre 2008 è revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario Kaiser 20 Ew, registrato in data 27 dicembre 2006 al n. 13448, a nome dell'Impresa Rocca Frutta S.r.l. con sede legale Gaibana (FE) Via Ravenna 1114.

L'Impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1º settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'Impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 29 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01865

DECRETO 29 agosto 2008.

Revoca, su rinuncia, del prodotto fitosanitario Poltiglia Bordolese M, per mancato adeguamento al Regolamento (CE) n. 396/2005.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 23 giugno 1995), concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal successivo decreto 28 luglio 2004, n. 260, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;

Visto il Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 gennaio 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi di residui per i prodotti compresi nell'allegato I del suddetto regolamento;

Visto il documento SANCO/557/2008 rev. 3, che costituisce un emendamento al Regolamento (CE) n. 396/2005;

Visto il DD in data 25 maggio 1999, con il quale il prodotto fitosanitario Poltiglia Bordolese M è stato registrato al n. 10042, a nome dell'Impresa Pasquale Mormino & Figlio Srl, con sede in Termini Imerese (Palermo), via Lungomolo n. 16;

Considerato che l'impresa con lettera in data 2 luglio 2008 ha inviato la tabella nella quale sono elencati i prodotti per i quali rinuncia alla commercializzazione;

Decreta:

A decorrere dalla data del 1° settembre 2008 è revocato, a seguito di rinuncia, il prodotto fitosanitario Poltiglia Bordolese M, registrato con D.D. del 25 maggio 1999 al n. 10042, di cui è titolare l'impresa Pasquale Mormino & Figlio Srl, con sede in Termini Imerese (Palermo), via Lungomolo n. 16.

L'Impresa medesima è tenuta ad adottare ogni iniziativa nei confronti degli utilizzatori, per l'osservanza delle nuove disposizioni che non consentono l'impiego dei suddetti prodotti a far data dal 1° settembre 2008.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa all'impresa interessata e pubblicato sul sito del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - ex Ministero della salute.

Roma, 29 agosto 2008

Il direttore generale: BORRELLO

09A01869

DECRETO 30 gennaio 2009.

Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente dalla Bioprogress Pharma S.p.a. (Decreto n. 9).

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER IL LAZIO

Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi;

Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuità, degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali;

Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto;

Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio;

Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, già destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la Regione riterrà di finalizzare agli interventi del settore della Sanità privata, previa verifica dell' esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni;

Considerato quanto convenuto, nell' accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'assessore al lavoro, pari opportunità e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli;

Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali;

Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili, in data 22 ottobre 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo alla Bioprogress Pharma S.p.a.;

Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per un numero massimo di 11 lavoratori in forza presso la suddetta Società, per il periodo dal 10 settembre 2008 al 31 dicembre 2008, e preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Regione Lazio;

Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»;

Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/DEROGA 2008»), datata 23 ottobre 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di numero 11 lavoratori, occupati presso la sede di Anagni (Frosinone), Via Paduni, n. 240, per il periodo dal 10 settembre al 31 dicembre 2008, con pagamento diretto da parte dell'INPS;

Vista l'ulteriore documentazione trasmessa dalla Società in data 4 novembre 2008, consistente, in particolare, nell'elenco del personale interessato alle sospensioni dal lavoro;

Considerato che la Bioprogress Pharma S.p.a. è stata sottoposta alla verifiche di rito e che dalla relazione ispettiva, pervenuta in data 16 dicembre 2008 dalla Direzione provinciale del lavoro di Frosinone - Servizio ispezione del lavoro - non sono emersi motivi ostativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale richiesto;

Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell' accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 22 ottobre 2008, in favore del personale della Bioprogress Pharma S.p.A., con sede legale in Roma, via Aurelia, n. 58, in forza presso l'unità aziendale ubicata in Anagni (Frosinone), Via Paduni, n. 240, per un massimo di 11 lavoratori, sospesi dal lavoro a zero ore, con rotazione periodica, per il periodo dal 10 settembre 2008 al 31 dicembre 2008, indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, con pagamento diretto da parte dell'INPS.

Art. 2.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, è tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianità presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a novanta giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilità con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione.

Art. 3.

1. La società predetta, nell' integrale rispetto degli accordi citati in premessa, è tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento, composto da un massimo, per ogni periodo di sospensione, di undici lavoratori, con tutti i dati necessari, nonché le eventuali variazioni all'elenco stesso.

Art. 4.

1. La società in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonché dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dovrà comunicare mensilmente alla sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo dell'ammortizzatore concesso.

2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la società provvederà, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5.

Art. 5.

1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilità finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, così come integrato dall'*Addendum* del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008.

Art. 6.

1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie di cui al precedente articolo 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio cureranno il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi.

2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti saranno svolti direttamente da Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.

3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, è tenuto a controllare mensilmente i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonché alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia Lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunità e politiche giovanili.

4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia Lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attività, anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, proseguirà la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2.

5. La società fornirà ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, con riepilogo trimestrale, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente.

6. Sarà cura di Italia Lavoro S.p.A. sia monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G. S. in deroga ed aggiornare la stima della spesa sia restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2009

Il direttore regionale: BUONOMO

09A01873
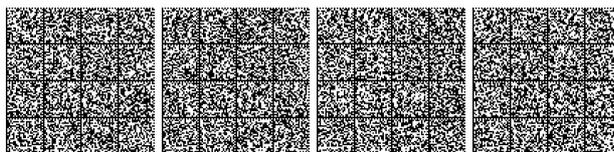
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 20 gennaio 2009.

Estensione del periodo di validità dell'autorizzazione all'impiego del prodotto disinquinante ad azione assorbente denominato E810SN, commercializzato dalla società PA Ecologia s.r.l.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 23 dicembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 35 del 12 febbraio 2003, dettante disposizioni per la «Definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti ed assorbenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi», così come modificato dal decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in data 24 febbraio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 58 del 1° marzo 2004;

Visto il decreto del direttore generale per la protezione della natura DEC/DPN/2815 del 27 dicembre 2005 che riconosce l'idoneità tecnica, ai sensi del citato D.D. 23 dicembre 2002, del prodotto assorbente, da impiegare in mare per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, denominato E810SN della società P.A. Ecologia s.r.l.;

Considerato che il riconoscimento di idoneità tecnica all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi, ai sensi del D.D. 23 dicembre 2002, ha durata triennale ed è rinnovabile;

Vista l'istanza prodotta dalla società P.A. Ecologia s.r.l. con data 12 settembre 2008, diretta ad ottenere una estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica del prodotto assorbente sopracitato;

Preso atto del fatto che nella suddetta istanza la società P.A. Ecologia s.r.l. dichiara che nei tre anni trascorsi dalla omologazione, il prodotto assorbente E810SN, non ha subito alcuna modifica nella sua natura e della sua composizione;

Considerato che le procedure tecniche per il riconoscimento della idoneità all'uso in mare di prodotti per la bonifica della contaminazione da idrocarburi petroliferi sono rimaste immutate dalla data del riconoscimento di idoneità del summenzionato prodotto della società PA. Ecologia s.r.l.;

Considerato altresì che gli Enti tecnici di riferimento non hanno segnalato l'introduzione, dalla emanazione del citato D.D. del 23 dicembre 2002, di significativi aggiornamenti delle metodologie atte a valutare l'efficacia, la stabilità e la tossicità dei prodotti disinquinanti e che pertanto la documentazione tecnica necessaria (scheda di identificazione e test di stabilità, di efficacia e di tossicità) relativa al prodotto assorbente summenzionato ed agli atti di questa direzione sia da considerarsi ancora valida;

Viste le note dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ex Istituto centrale per la ricerca applicata al mare, (nota prot. n. 11666/08 del 17 dicembre 2008) e dell'Istituto superiore di sanità (nota prot n. 673 dell'8 gennaio 2009), che esprimono parere favorevole alla estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica del prodotto assorbente denominato E810SN, alla luce di quanto dichiarato dalla società P.A. Ecologia s.r.l. circa le immutate caratteristiche del prodotto suddetto dalla data del suo riconoscimento di idoneità;

Ritenuto che non ci siano elementi ostativi alla concessione della estensione del periodo di validità del riconoscimento di idoneità tecnica del prodotto assorbente summenzionato;

Decreta:

Art. 1.

La validità del riconoscimento di idoneità all'uso in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi dei prodotti assorbenti di cui al DEC/DPN/2815 del 27 dicembre 2005, è estesa per ulteriori 3 anni dalla data del presente.

Art. 2.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2009

Il direttore generale: COSENTINO

09A01874

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 16 febbraio 2009.

Conferma dell'incarico al Consorzio del «Radicchio Rosso di Treviso» e «Radicchio Variegato di Castelfranco» IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Visto il regolamento (CEE) n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine; protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16 della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari - ICQ, nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 21 del citato decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relativi ai requisiti di rappresentatività per il riconoscimento dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il Regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Radicchio Rosso di Treviso» e Regolamento (CE) n. 784 della Commissione del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 209 del 6 agosto 2008;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 163 del 2 luglio 1996, con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta «Radicchio Variegato di Castelfranco» e regolamento (CE) n. 783 della Commissione Europea del 5 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea legge n. 209 del 6 agosto 2008;

Visto il decreto ministeriale 9 febbraio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 41 del 18 febbraio 2006, con il quale è stato attribuito al Consorzio del «Radicchio Rosso di Treviso» e «Radicchio Variegato di Castelfranco» IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e «Radicchio Variegato di Castelfranco»;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 293, del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000, sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4 del medesimo decreto, che rappresentano almeno i 2/3 della produzione controllata;

Considerato che il citato Consorzio non ha modificato il proprio statuto approvato con il decreto 9 febbraio 2006 sopra citato;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio del «Radicchio Rosso di Treviso» e «Radicchio Variegato di Castelfranco» IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15 della citata legge n. 526/1999 nei riguardi della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e «Radicchio Variegato di Castelfranco».

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data del presente decreto l'incarico, già concesso con il decreto 9 febbraio 2006, al Consorzio del «Radicchio Rosso di Treviso e Variegato di Castelfranco» IGP con sede in Treviso, c/o C.C.I.A.A. di Treviso, P.zza Borsa n. 1, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nei riguardi della IGP «Radicchio Rosso di Treviso» e «Radicchio Variegato di Castelfranco».
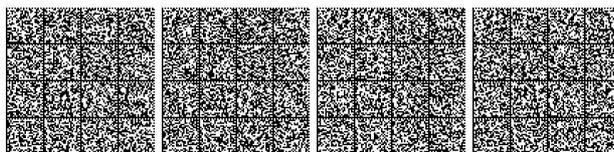
2. Il predetto incarico che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto 21 dicembre 2005, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 febbraio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A01853

DECRETO 17 febbraio 2009.

Conferma al Consorzio per la Tutela della DOC dei vini del Friuli Isonzo, dell'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DI SVILUPPO ECONOMICO E RURALE

Vista la legge 10 febbraio 1992, n.164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui Consorzi volontari di tutela e Consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 2004 con il quale, ai sensi della citata normativa, è stato da ultimo confermato al Consorzio per la tutela della DOC dei vini del Friuli Isonzo, con sede in Cormons (Gorizia) - via Gramsci, n. 2 - 4, l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi ed a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati, nei riguardi della citata denominazione di origine;

Vista la nota ministeriale n. 0006701 del 3 ottobre 2008, con la quale ai fini della conferma dell'incarico di cui al richiamato decreto, ha richiesto al citato Consorzio di presentare a questo Ministero la certificazione di rappresentatività rilasciata dalla competente C.C.I.A.A., nei termini di cui all'art. 19 della legge n. 164/1992 e all'art. 3 del decreto ministeriale 4 giugno 1997, n. 256, per le ultime due campagne vendemmiali;

Viste le note presentate in data 26 novembre 2008 e 3 febbraio 2009, con la quale il citato Consorzio ha trasmesso la certificazione di rappresentatività nei termini sopra richiamati;

Considerato che dall'esame della predetta certificazione, permangono, nei confronti del Consorzio per la Tutela della DOC dei vini del Friuli Isonzo, i requisiti per confermare l'incarico di cui al citato decreto ministeriale, per un triennio a far data dal presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

1. È confermato al Consorzio per la Tutela della DOC dei vini del Friuli Isonzo, con sede in Cormons (Gorizia), l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, nonché a collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati nei riguardi dei vini DOC «Friuli Isonzo», confermato da ultimo con il decreto ministeriale 22 novembre 2004 richiamato nelle premesse, per un triennio a far data dal presente decreto.

Art. 2.

1. Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del Consorzio per la Tutela della DOC dei vini del Friuli Isonzo e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 febbraio 2009

Il Capo Dipartimento: NEZZO

09A01892

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 28 gennaio 2009.

Rettifica di alcuni decreti, relativi ai progetti autonomi già ammessi, al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche;
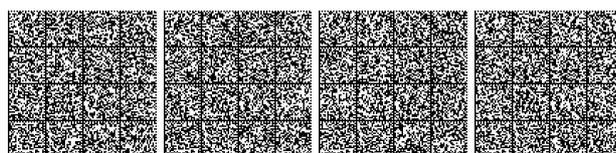
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo Agevolazioni alla Ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297»;

Visto il decreto ministeriale, n. 860/Ric. del 18 dicembre 2000, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo;

Viste le domande presentate ai sensi degli articoli 5, 6, 8 e 9 del predetto decreto ministeriale dell'8 agosto 2000, n. 593, e i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 18 marzo 2003, 16 novembre 2005 e del 21 marzo 2007, ed in particolare per i progetti n. 13587 presentato dalla Agilent Technologies Italia S.p.A., n. 3068 presentato dalla R.G.M. S.p.A. e n. 2652 presentato dal Consorzio Cetma - Centro di progettazione Design & Tecnologie dei Materiali e n. 6636 presentato dalla Engineering.it S.p.A., per i quali il suddetto Comitato ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593;

Visto i decreti dirigenziali n. 2266 del 29 dicembre 2003, n. 2902 del 18 dicembre 2006 e n. 1644 del 31 ottobre 2007, con i quali progetti n. 13587 presentato dalla Agilent Technologies Italia S.p.A., n. 3068 presentato dalla R.G.M. S.p.A. e n. 2652 presentato dal Consorzio Cetma - Centro di progettazione design & tecnologie dei materiali e n. 6636 presentato dalla Engineering.it S.p.A., sono stati ammessi alle agevolazioni ai sensi del decreto ministeriale 8 agosto 2000 n. 593 così come dalla proposta formulata dal Comitato nelle riunioni del 18 marzo 2003, 16 novembre 2005 e del 21 marzo 2007;

Viste le note degli istituti convenzionati in data 10 novembre 2008, 22 ottobre 2008, 27 ottobre 2008 e 16 dicembre 2008, con le quali hanno comunicato variazioni contrattuali avanzate dai soggetti richiedenti rispetto a quanto decretato;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nella riunione del 17 dicembre 2008, di cui al resoconto sommario;

Ritenuta la necessità di procedere alla relativa modifica dei decreti dirigenziali n. 2266 del 29 dicembre 2003, n. 2902 del 18 dicembre 2006 e n. 1644 del 31 ottobre 2007, relativamente ai suddetti progetti;

Decreta

Articolo unico

1) Ai seguenti progetti di ricerca applicata, già ammessi al finanziamento, sono apportate le seguenti modifiche:

2652 Consorzio Cetma - Centro di Progettazione Design & Tecnologie dei Materiali - Brindisi (BR);

Gelone Progetti Srl - Priolo Gargarlo (SR);

Remed Srl - Casalecchio di Reno (BO);

Università del Salento - Lecce (LE);

Università degli studi di Bologna - Bologna (BO);

Università degli studi di Urbino Fac. Scienze Tecnol. Centro Chim. dell'Amb. E Tecnol. Strum. Avanzate - Urbino (PU);

Istituto Nazionale di ottica applicata - Firenze (FI);

Enea - Ente Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - Roma (RM) Dipietro automazione Srl - Priolo Gargarlo (SR);

«Blu-Archeosys - Tecnologie innovative e sistemi avanzati a supporto dell'archeologia subacquea».

Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2006;

Variazione della titolarità dalla coproponente Gelone progetti Srl in Dipietro Group Srl, a seguito della incorporazione da parte della cointestataria Dipietro automazione Srl della precetta Gelone Progetti Srl e della successiva modifica della denominazione in Dipietro Group Srl.

3068 R.G.M. S.p.A. - Genova (GE):

«Messa a punto di nuove metodiche i screening diagnostico funzionale e riabilitativo per la medicina preventiva».

Rispetto a quanto decretato in data: 18 dicembre 2006;

Variazione della titolarità da R.G.M. Spa a RGMD S.p.A. a seguito di cessione di ramo aziendale della R.G.M. S.p.A. alla RGMD S.p.A..

La predetta variazione è subordina alle seguenti condizioni:

1) rilascio da parte della R.G.M. Spa, di una lettera di impegno a non ridurre l'attuale quota di partecipazione nella RGMD Spa pari al 23,81% fino all'avvenuta erogazione da parte del MIUR dell'ultima quota a saldo delle agevolazioni.

2) le erogazioni delle agevolazioni a stato di avanzamento (credito agevolato e contributo nella spesa) - ad esclusione dell'ultima a saldo - dovranno essere garantite da fidejussione bancaria o polizza assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta secondo lo schema fornito dal MIUR indipendentemente del rispetto del parametro di onerosità finanziaria risultante dall' ultimo bilancio approvato alla datata di erogazione.

13587 Agilent Technologies Italia S.p.A. - Cernusco sul Naviglio (MI) INFM Istituto Nazionale per la Fisica della Materia - Genova (GE).

«Nanotecnologie e materiali optoelettronici per applicazioni Telecom/Datacom».

Rispetto a quanto decretato in data: 9 dicembre 2003;

Variazione della titolarità da Agilent Technologies Italia S.p.A. a Avago Technologies Italy Srl a seguito di cessione di ramo aziendale della Agilent Technologies Italia S.p.A. alla nuova società Avago Technologies Italy Srl.

6636 Engineering.it S.p.A. - Point Saint Martin (AO):

Università di Salerno - Diima - dipartimento di ingegneria dell'informazione e matematica applicata - Fisciano (SA)

«Siege - Software Innovation for E-Government Expansion».

Rispetto a quanto decretato in data: 31 ottobre 2007;

Variazione della data di inizio delle attività di ricerca al 1° ottobre 2007 e del responsabile scientifico del progetto.

Trasferimento di una quota di attività di ricerca (3.1, 3.2, 4.1, 4.2) di importo pari a € 800.000,00 da Engineering.it al dipartimento Diima dell'Università di Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2009

Il direttore generale: CRISCUOLI

09A01863

DECRETO 6 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Julieta Gratiana Petre, delle qualifiche professionali acquisite all'estero, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Julieta Gratiana Petre;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha prodotto il certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 CELI 5 doc. rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di quattro anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertato che sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore «Diploma de Licență in filologie - limba şi literatura engleză - limba şi literatura franceză» (Diploma di laurea in filologia - specializzazione: lingua e letteratura inglese - lingua e letteratura francese), conseguito nel 1998 presso l'Università «Spiru Hare» di Bucarest (Romania);

«Certificat de Acordare a gradului didactic 1» (Certificato di conferimento del primo grado didattico) come docente di lingua inglese, rilasciato nel 2005 dall'Università di Bucarest, posseduto dalla cittadina romena prof. ssa Julieta Gratiana Petre, nata ad Alexandria il 9 luglio 1971, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle sottoindicate classi di concorso:

45/A Lingua straniera (Inglese);

46/A Lingue e civiltà straniere (Inglese).

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A01870

DECRETO 6 febbraio 2009.

Riconoscimento, alla prof.ssa Yordanka Yordanova, delle qualifiche professionali estere, quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E PER L'AUTONOMIA SCOLASTICA

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233; il decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206; il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85 convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 16, comma 1, del citato decreto legislativo n. 206/2007 di riconoscimento delle qualifiche professionali per l'insegnamento acquisite in Paese appartenente all'Unione europea dalla prof.ssa Yordanka Yordanova;

Vista la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 17 del citato decreto legislativo n. 206, relativa al sotto indicato titolo di formazione;

Visto l'art. 7 del già citato decreto legislativo n. 206, il quale prevede che per l'esercizio della professione i beneficiari del riconoscimento delle qualifiche professionali devono possedere le conoscenze linguistiche necessarie;

Considerato che l'interessata ha prodotto il certificato di conoscenza della lingua italiana, livello C2 CELI 5 doc rilasciato dal Centro per la valutazione e la certificazione linguistica dell'Università per stranieri di Perugia;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 3, comma 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento è richiesto ai fini dell'accesso alla professione corrispondente per la quale l'interessata è qualificata nello Stato membro d'origine;

Rilevato altresì, che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esercizio della professione in argomento è subordinato, nel Paese di provenienza, al possesso di un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni, nonché al completamento della formazione professionale richiesta, in aggiunta al ciclo di studi post-secondari;

Tenuto conto della valutazione favorevole espressa in sede di conferenza dei servizi, nella seduta del 27 ottobre 2008, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, decreto legislativo n. 206/2007;

Accertato che, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 206/2007, l'esperienza professionale posseduta dall'interessata ne integra e completa la formazione;

Accertatoche sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 206;

Decreta:

1. Il titolo di formazione professionale così composto:

diploma di istruzione superiore denominato «Certificato di Istruzione di Laurea di primo livello e di Abilità di Professore» n. 9360, conseguito nel 1980 presso l'istituto per la preparazione dei professori di Stanke Dimitrov (Bulgaria);

certificato n. 15129 attestante il conseguimento della seconda classe di qualifica, in seguito all'esame di educazione artistica, rilasciato il 10 luglio 1997 dall'Università di Sofia (Bulgaria), posseduto dalla cittadina bulgara prof. ssa Yordanka Yordanova, nata a Dimitrovgrad (Bulgaria) il 12 dicembre 1959, ai sensi e per gli effetti del decreto
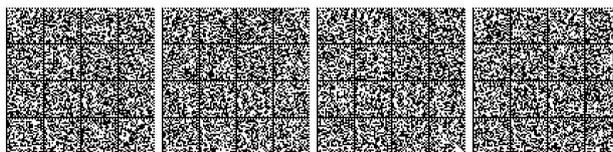
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nella sottoindicata classe di concorso:

28/A Educazione artistica.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 16, comma 6, del citato decreto legislativo n. 206/2007, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale: DUTTO

09A01879

DECRETO 11 febbraio 2009.

Autorizzazione all'istituto «Scuola ISIPSE» - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del sé e psicoanalisi relazionale» di Roma ad aumentare il numero massimo di allievi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'articolo 3, comma l, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'articolo 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'articolo 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visti il proprio decreto in data 2 novembre 2005, con il quale l'istituto «Scuola ISIPSE» Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del sé e psicoanalisi relazionale» è stato abilitato ad attivare nella sede principale di Roma, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 10 a 20 unità e per l'intero corso a 80 unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 31 ottobre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 21 gennaio 2009 trasmessa con nota n. 20 del 21 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'istituto «Scuola Isipse - Scuola di psicoterapia in psicologia psicoanalitica del sé e psicoanalisi relazionale» abilitato ad Istituire e ad attivare con decreto 2 novembre 2005, nella sede di Roma - via della Lungara, 233 presso John Cabot University, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509 è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A01866

DECRETO 11 febbraio 2009.

Autorizzazione all'istituto «Scuola adleriana di psicoterapia» a trasferire la sede periferica di Reggio Emilia e ad aumentare il numero massimo di allievi.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'UNIVERSITÀ

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 29 settembre 1994, con il quale l'istituto «Scuola adleriana di psicoterapia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede principale di Torino, un corso di specializzazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto «Scuola adleriana di psicoterapia» di Torino , alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 16 ottobre 2001 con il quale il predetto Istituto è stato autorizzato ad attivare una sede periferica in Reggio Emilia;

Visto il decreto in data 12 febbraio 2002 con il quale il predetto Istituto è stato autorizzato a trasferire la sede principale di Torino;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento della sede didattica periferica di Reggio Emilia da via Spallanzani, 3 a Via Wybicki, 1, e ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso da 15 a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva nella seduta del 31 ottobre 2008;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 21 gennaio 2009, trasmessa con nota prot. n. 20 del 21 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto «Scuola adleriana di psicoterapia» abilitato con decreto in data 16 ottobre 2001, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Reggio Emilia un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la suddetta sede da via Spallanzani, 3 a via Wybicki, 1;

Art. 2.

Il predetto Istituto è autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unità e, per l'intero corso, a 80 unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2009

Il direttore generale: MASIA

09A01867
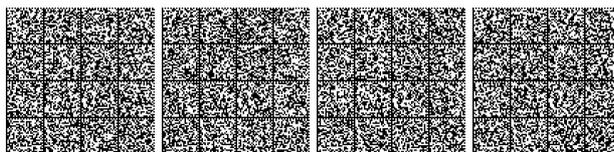
CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 13 febbraio 2009, n. **11434**.

Istruzioni applicative dell'art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa (Séguito circolare del 28 dicembre 2008).

Agli Istituti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria

Agli intermediari finanziari ex articoli 106 e 107 testo unico bancario

Premessa:

Si fa seguito alla circolare del 28 dicembre 2008, prot. n. 117852, nella quale sono stati forniti i primi chiarimenti interpretativi in merito all'art. 2, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (di seguito decreto-legge) ora convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Al riguardo, si ritiene opportuno definire ulteriori istruzioni operative per la concreta applicazione delle predette disposizioni, anche a seguito delle modifiche apportate al decreto-legge dalla legge di conversione n. 2/2009.

Istruzioni applicative:

a) Per i mutuatari titolari di un conto corrente, il contributo previsto dal decreto-legge deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata a cui è relativo.

Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il 31 ottobre 2008 un mutuo che non sia a tasso fisso per l'intera durata dell'ammortamento.

Dette disposizioni si applicano anche ai mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissioni di obbligazioni bancarie garantite ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130.

b) I mutui a tasso variabile, rata fissa e durata variabile rientrano nell'ambito di applicazione del decreto-legge. In tal caso l'effetto del contributo dello Stato si evidenzierà sulla minor durata del mutuo piuttosto che sull'ammontare della rata che, per contratto, rimane fissa al variare del parametro di indicizzazione.

La riduzione del tasso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 185/2008 rispetto a quella vigente contrattualmente - mantenendo appunto fermo l'importo della rata - aumenta la quota capitale da ammortizzare (accelerando l'ammortamento stesso e quindi la riduzione del debito residuo), riduce la quota interessi sulla rata, determinando una minor durata del mutuo. In tal caso, il contributo dello stato è pari alla differenza - rata per rata - tra la quota di interessi a tasso contrattualmente vigente e la quota di interessi risultante dall'applicazione del tasso ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge.

c) Il contributo dello Stato, per la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ai sensi delle disposizioni in esame, si applica anche ai mutuatari in ritardo nei pagamenti, a meno che non sia intervenuta (prima o nel corso del 2009) la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto di mutuo stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto. Ovviamente quanto indicato si applica con riferimento alle sole rate scadenti nel corso del 2009.

Pertanto le banche devono richiedere al cliente l'adempimento delle rate (e i relativi interessi di mora) calcolate al netto del contributo in conto interesse ai sensi dell'art. 2, commi da 1 a 3, del decreto-legge.

d) Ai fini del calcolo della riduzione delle rate ai sensi del citato art. 2, comma 1, per tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto (tasso annuo nominale - TAN) si intende:

per i mutui che presentano un periodo iniziale di preammortamento, il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento del mutuo, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;

per i mutui che prevedono un tasso agevolato iniziale, il tasso applicabile alla prima rata successiva al termine del periodo di agevolazione, rilevato alla data di sottoscrizione del contratto;

per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione pattuita tra banca e cliente ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, il tasso applicabile alla prima rata di ammortamento, rilevato alla data di sottoscrizione dell'atto di rinegoziazione o di accollo;

per i mutui che sono stati oggetto di portabilità ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 7/2007, il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del nuovo contratto di mutuo.

e) Per i mutui che sono stati oggetto di rinegoziazione ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, l'importo da addebitare sul conto di finanziamento accessorio nel corso del 2009 è dato dalla differenza - se positiva - tra l'importo della rata calcolata ai sensi dell'art. 2, del comma 1, del decreto-legge 185/2008 (come se la rinegoziazione di cui all'art. 3 del decreto-legge 93/2008 non fosse stata effettuata) e l'importo della rata calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. In tal caso l'importo della rata che il cliente è tenuto a rimborsare alla banca è calcolato ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008.

Qualora tale differenza sia negativa, generando pertanto un saldo positivo in favore del cliente, questa è posta a riduzione del conto di finanziamento accessorio qualora questo presenti un saldo superiore a zero e fino all'azzeramento dello stesso. In tal caso il cliente è tenuto a rimborsare alla banca l'importo della rata calcolata ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 93/2008. Qualora il conto di finanziamento accessorio presenti un saldo pari a zero, l'importo della rata è ridotto ai sensi dell'art. 2, commi 1-3, del decreto-legge.

Roma, 13 febbraio 2009

Il direttore generale del Tesoro: GRILLI

09A01854

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita della Vergine SS. del Rosario, in Selargius

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 gennaio 2009, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita della Vergine SS. del Rosario, con sede in Selargius (Cagliari).

09A01877

Riconoscimento del fine prevalente di culto alla Confraternita «San Michele Arcangelo», in Avezzano

Con decreto del Ministero dell'interno in data 14 gennaio 2009, viene riconosciuto il fine prevalente di culto alla Confraternita «San Michele Arcangelo», con sede in Avezzano, frazione San Pelino (L'Aquila).

09A01880

Assunzione della nuova denominazione della Parrocchia S. Maria del Rosario di Pompei alla Magliana, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 30 gennaio 2009, la Parrocchia S. Maria del Rosario di Pompei alla Magliana, con sede in Roma ha assunto la denominazione di Parrocchia S. Maria del Rosario ai Martiri Portuensi.

09A01872

Estinzione dell'Arciconfraternita di Santa Maria del Buon Consiglio, in S. Agata agli Orefici

Con decreto del Ministro dell'interno in data 14 gennaio 2009, viene estinta l'Arciconfraternita di Santa Maria del Buon Consiglio in S. Agata agli Orefici, con sede in Napoli.

Il provvedimento di estinzione acquista efficacia civile dal momento dell'iscrizione dello stesso nel registro delle persone giuridiche.

Il patrimonio di cui è titolare l'ente soppresso è devoluto in parte alla Parrocchia dei SS. Cosòa e Damiano, con sede in Napoli e in parte all'Arciconfraternita di S. Maria dell'Avvocata e Cappella di S. Maria del Bisogno in S. Eligio, con sede in Napoli.

09A01878

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché oggetto di furto e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
3202404	000	059
3202405	000	059
3202406	000	059
3202407	000	059
3202408	000	059
3202409	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "COLPO VINCENTE"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
4670404	000	029
4670405	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "L'ALBERO DEI PREMI"

blocchetto	biglietti	
numero	dal	al
532333	000	099
532336	000	099

09A01952
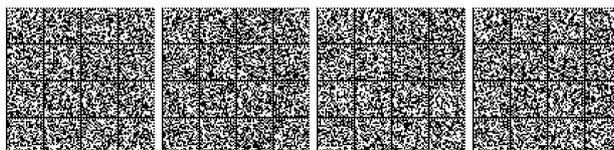
Annullamento di alcuni biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea

I biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea di seguito indicati vengono annullati perché smarriti e non daranno diritto al possessore di reclamare l'eventuale premio:

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA "MILIARDARIO"

blocchetto numero	biglietti dal	al
2720965	000	059
3039526	000	059
3039527	000	059
3039528	000	059
3039529	000	059
3039530	000	059
3039589	000	059
3039590	000	059
3039591	000	059
3039592	000	059
3039593	000	059
3039594	000	059
3039595	000	059
3039596	000	059
3039597	000	059
3039598	000	059
3039599	000	059
3039600	000	059
3039601	000	059
3039602	000	059
3039603	000	059
3039604	000	059
3039605	000	059
3039606	000	059
3039607	000	059
3039608	000	059
2921696	000	059
2921699	000	059
2921701	000	059
2921702	000	059
2921703	000	059
2921704	000	059
2921705	000	059
2921718	000	059
2921723	000	059
2921724	000	059
2921725	000	059
2921734	000	059
2673533	000	059
2673534	000	059
2828247	000	059
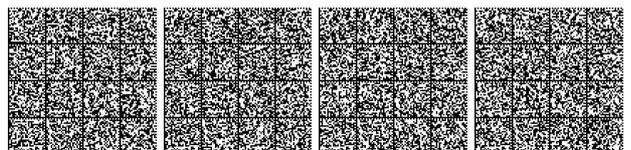
2789706	000	059
2955191	000	059
2722265	000	059
2906561	000	059
2937892	000	059
2971744	000	059
3078981	000	059
3235862	000	059
3324837	000	059
2657791	000	059
3260059	000	059
3341911	000	059
3341916	000	059
3341946	000	059
3379490	000	059
3379491	000	059
3400201	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MEGAMILIARDARIO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
5187665	000	029
5187666	000	029
5187667	000	029
5213723	000	029
5254598	000	029
5033712	000	029
5003303	000	029
5003304	000	029
5003305	000	029
5003306	000	029
5003307	000	029
5003308	000	029
5003309	000	029
5003310	000	029
5003311	000	029
5003312	000	029
5003313	000	029
5003314	000	029
5003315	000	029
5003316	000	029
5003317	000	029
4951088	000	029
4951099	000	029
4951100	000	029
4951101	000	029
4951111	000	029
4951112	000	029
4951113	000	029
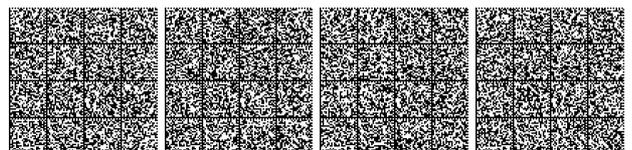
4951116	000	029
4951117	000	029
4951118	000	029
4957972	000	029
4862237	000	029
4884200	000	029
4904379	000	029
4904397	000	029
4928460	000	029
4965293	000	029
4965294	000	029
4967525	000	029
5004963	000	029
5076998	000	029
5077024	000	029
5077025	000	029
5121632	000	029
5174201	000	029
5174205	000	029
5174206	000	029
5174207	000	029
5174208	000	029
5174209	000	029
5174258	000	029
5174259	000	029
5174260	000	029
5174261	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"COLPO VINCENTE"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
4755562	000	029
4755563	000	029
4817230	000	029
4864264	000	029
4619598	000	029
4619599	000	029
4619600	000	029
4619601	000	029
4619602	000	029
4539088	000	029
4539089	000	029
4539090	000	029
4539091	000	029
4539092	000	029
4539093	000	029
4539094	000	029
4539095	000	029
4512623	000	029
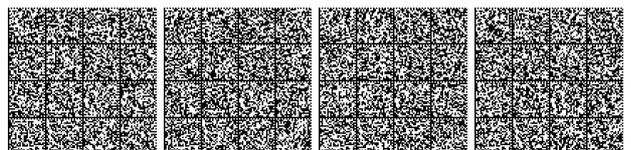
4525437	000	029
4476279	000	029
4486264	000	029
4486265	000	029
4486266	000	029
4486313	000	029
4666264	000	029
4666271	000	029
4666272	000	029
4666273	000	029
4681604	000	029
4700579	000	029
4722984	000	029
4727708	000	029
4729407	000	029
4762923	000	029
4777070	000	029

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “SETTE E MEZZO”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
4998892	000	299
5017453	000	299
5017454	000	299
5059186	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “PORTAFORTUNA”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
128448	000	299
146593	000	299
243580	000	299
243585	000	299

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA “L’ALBERO DEI PREMI”

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
485032	000	099
490770	000	099
490771	000	099
490772	000	099
490773	000	099
490774	000	099
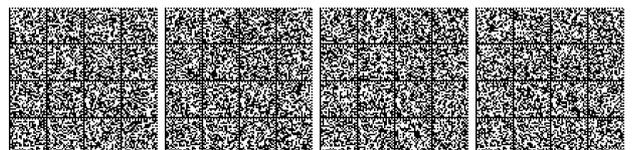
490775	000	099
422766	000	099
444575	000	099
548090	000	099
569481	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MILIONI DI MILIONI"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
2714649	000	059

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"IL MERCANTE IN FIERA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
556147	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"INDIANA JONES"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
642024	000	99

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"OROSCOPO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
973019	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA FORTUNA GIRA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1279554	000	149
1279555	000	149
1279556	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"NUOVO BATTI IL BANCO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
3007295	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"LA GALLINA DALLE UOVA D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
958359	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"STELLA STELLINA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
1390870	000	099
1412817	000	099
1388828	000	099
1388829	000	099
1422220	000	099

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"MONTAGNA D'ORO"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
859148	000	149
859149	000	149
859169	000	149
988475	000	149
988506	000	149
988507	000	149
988527	000	149
995444	000	149

LOTTERIA NAZIONALE AD ESTRAZIONE ISTANTANEA
"UN MARE DI FORTUNA"

blocchetto	**biglietti**	
numero	**dal**	**al**
357505	000	299
368882	000	299

09A01953
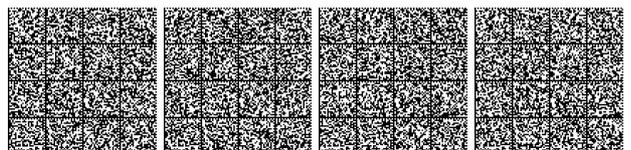
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Budale 0,3 mg/ml»

Decreto n. 3 del 20 gennaio 2009

Procedura decentrata n. UK/V/0270/001/DC.

Specialità medicinale per uso veterinario BUDALE 0,3 MG/ML, soluzione iniettabile per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Dechra Limited Dechra House, Jamage Industrial Estate, Talke Pits, Stoke-on-Trent - ST7 1XW - Regno Unito.

Produttore responsabile rilascio lotti: Impfstoffwerk Dessau-Tornau Biologika GmbH nello stabilimento sito in Am Pharmapark, D-06861 Dessau Rosslau - Germania.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: - scatola contenente 5 fiale da 1 ml - A.I.C. n. 104023015.

Composizione: Ogni fiala da 1 ml contiene:

principi attivi: Buprenorfina (come buprenorfina cloridrato) 0,3 mg;

eccipienti: così come indicato nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cane e gatto.

Indicazioni terapeutiche: analgesia postoperatoria nel cane e nel gatto.

Potenziamento degli effetti sedativi degli agenti ad azione centrale nel cane.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: il medicinale non contiene conservanti antimicrobici. La soluzione lasciata nella fiala dopo il prelievo della dose richiesta va usata immediatamente e non conservata.

Tempi di attesa: non pertinente.

Regime di dispensazione: solo per uso veterinario.

Medicinale veterinario soggetto a ricetta in triplice copia autocopiante secondo il decreto del Presidente della Repubblica n. 309/1990 e successive modifiche, tabella II A.

Decorrenza ed efficacia del decreto: efficacia immediata.

09A01445

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Criptolat»

Decreto n. 4 del 23 gennaio 2009

Specialità medicinale per uso veterinario CRIPTOLAT soluzione orale per cani e gatti.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285 - codice fiscale n. 01125080372.

Responsabile rilascio lotti: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ozzano Emilia (Bologna) - via Emilia n. 285.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 3 ml + siringa graduata da 3 ml (per animali fino a 11 kg di peso) - A.I.C. n.104022013;

flacone da 7 ml + siringa graduata da 3 ml (per animali fino a 11 kg di peso) - A.I.C. n.104022025;

flacone da 15 ml + siringa graduata da 3 ml (per animali fino a 25 kg di peso) - A.I.C. n.104022037;

flacone da 24 ml + siringa graduata da 3 ml (per animali fino a 40 kg di peso) - A.I.C. n.104022049.

Composizione: 1 ml contiene:

principi attivi: Cabergolina 50 µg;

eccipienti: così come indicati nella tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cani e gatti.

Indicazioni terapeutiche:

trattamento della pseudogravidanza (pseudociesi) nella cagna: l'inibizione della secrezione della prolattina da parte della cabergolina si traduce in una rapida risoluzione delle manifestazioni cliniche della pseudogravidanza (lattazione e comportamento anomalo);

soppressione della lattazione nella cagna e nella gatta: la soppressione della montata lattea nella cagna e nella gatta può essere necessaria qualora si svezzino precocemente i cuccioli o dopo la rimozione della cucciolata subito dopo il parto. L'inibizione del rilascio di prolattina comporta una rapida cessazione della lattazione ed una conseguente riduzione del volume mammario. La sospensione della secrezione lattea può prevenire l'insorgenza di complicazioni a carico della mammella (mastite);

come coadiuvante nella terapia della eclampsia e della mastite con secrezione lattea in atto nella cagna e nella gatta.

Tempi di attesa: non pertinenti.

Validità:

periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 3 anni;

periodo di validità dopo prima apertura del condizionamento primario: 12 giorni.

Regime di dispensazione: da vendersi soltanto dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01446

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Prosolvin».

Decreto n. 6 del 26 gennaio 2009

La titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della ditta Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda) rappresentata in Italia dalla Intervet Italia Srl con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

«PROSOLVIN»:

flacone da 10 ml - A.I.C. n. 100035017;

flacone da 20 ml - A.I.C. n. 100035029;

5 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 100035031;

10 flaconi da 2 ml - A.I.C. n. 100035043;

10 flaconi da 20 ml - A.I.C. n. 100035068;

è ora trasferita alla ditta Virbac SA con sede in Lère Avenue, 2065M, LI.D.,06516 Carros (Francia).

Produzione: la produzione ed il rilascio dei lotti continuano ad essere effettuate come in precedenza autorizzato:

officina Intervet International B.V. con sede in Boxmeer (Olanda);

officina Intervet International GmbH con sede in Unterschleissheim – Germania.

Il medicinale veterinario suddetto resta autorizzato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01447
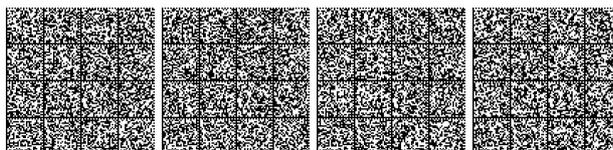
Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale veterinario «Folligon»

Decreto n. 7 del 26 gennaio 2009

Titolare A.I.C.: Intervet International con sede in Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla ditta Intervet Italia Srl con sede in Peschiera Borromeo (Milano), via Walter Tobagi 7 - codice fiscale 01148870155.

Produttore responsabile rilascio dei lotti: officina Intervet International con sede in Boxmeer (Olanda).

Esclusivamente per il solvente anche presso l'officina Intervet International GmbH- Feldstrasse 1 – 857116 Unterschleissheim (Germania).

Confezioni autorizzate:

flacone da 1000 U.I. + flacone solvente da 5 ml - A.I.C. n. 101873026;

flacone da 5000 U.I. + flacone solvente da 25 ml - A.I.C. n. 101873040;

5 flaconi da 1000 U.I. + 5 flaconi solvente da 5 ml cad. - A.I.C. n. 101873038;

5 flaconi da 5000 U.I. + 5 flaconi solvente da 25 ml cad. - A.I.C. n. 101873014.

Composizione: liofilizzato: ogni flacone contiene:

principio attivo: gonadotropina sierica equina (PMSG) presentazione da 1000 U.I. e da 5000 U.I.;

eccipienti e solvente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: bovini, equini, ovini, caprini, suini, cani, gatti e conigli.

Indicazioni terapeutiche:

Nelle femmine:

Bovina: anestro, calori silenti, superovulazione, sincronizzazione dei calori;

Cavalla: anestro;

Altri mammiferi: induzione dei calori fuori dalla stagione degli accoppiamenti, anestro, superovulazione, calori silenti;

Nei maschi:

In tutti i mammiferi: turbe della spermatogenesi.

Tempi di attesa:

bovini, equini, ovini, caprini, suini, conigli:

carne e visceri: zero giorni;

bovini, ovini, caprini:

latte: zero giorni.

Validità:

confezionato per la vendita: 36 mesi;

dopo ricostituzione: 24 ore conservato a 2- 8°C.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in copia unica non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

09A01448

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Disponibilità delle tassonomie XBRL dei documenti che compongono il bilancio ai fini del deposito al registro delle Imprese.

In sede di prima applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2008, recante «Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese», pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2008, n. 304, il Centro Nazionale per l'Informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), avendo individuato il proprio sito www.cnipa.gov.it ai fini di cui all'art. 2, comma 1, lettera *m)*, all'art. 3, comma 3, e all'art. 5, comma 4, del predetto decreto, ha comunicato che dal giorno 16 febbraio 2009 sono disponibili sul predetto sito (alla pagina http: //www.cnipa.gov.it/site/it-IT/Normativa/Tassonomia_XBRL/) le tassonomie dei documenti che compongono il bilancio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 1, del medesimo decreto.

Conseguentemente, l'obbligo di adottare le modalità di presentazione nel predetto formato elettronico elaborabile si applica a partire dai bilanci e dai relativi allegati riferiti all'esercizio in corso al 31 marzo 2008 per le sole imprese che chiudano l'esercizio successivamente alla data del 16 febbraio 2009 in cui è avvenuta la predetta pubblicazione, con le eccezioni e le modalità di prima applicazione di cui al medesimo art. 3, commi 2 e 3.

09A01861

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazioni di funzioni del titolare del Consolato generale onorario in Aleppo (Siria)

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE RISORSE UMANE E L'ORGANIZZAZIONE

(Omissis)

la sig.ra Myriam Chaoui Antaki, Console generale onorario in Aleppo (Siria), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco dei testamenti formati a bordo di navi ed aeromobili;

d) ricezione trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Damasco);

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero) vidimazione e legalizzazioni;

g) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Generale onorario in Aleppo;

i) rilascio di documenti di viaggio, validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito, a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Damasco;

j) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Damasco della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Consolato Generale onorario in Aleppo;

l) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Damasco, competente per ogni decisione in merito, degli atti in materia pensionistica;

m) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Damasco;

n) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del Consolato Generale onorario in Aleppo, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente, e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Damasco;

o) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2009

Il direttore generale per le risorse umane e l'organizzazione
SANFELICE DI MONTEFORTE

09A01864

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TORINO

Comunicato relativo ai marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del quinto comma dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si comunica che, i sottoelencati marchi di identificazione dei metalli preziosi, sono stati annullati in quanto le aziende, già titolari dei medesimi, sono state cancellate dal registro degli assegnatari dei marchi di identificazione.

DENOMINAZIONE	SEDE	N° MARCHIO
Colonnetta Michele	Via Ulzio 43 - 10093 Collegno	280 - TO
Mongreno Arte Orafa di Campagnolo Massimo e C. S.n.c.	Strada Comunale di Mongreno 30 - 10132 Torino	518 - TO
Eco Design di Romano Anna Maria & C. S.a.s.	Via Orsiera 1 - 10141 Torino	398 - TO
Rabaglino Felice	Via V. Carrera 47 - 10146 Torino	258 - TO

Gli eventuali detentori di punzoni riportanti i sopraindicati marchi sono diffidati dall'utilizzarli e sono tenuti a consegnarli alla Camera di commercio di Torino.

09A01858

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Comunicato di rettifica concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale «Mircera»

Determinazione di rettifica n. 1014/2009

Vista la determinazione /C n. 216/2008 del 31 luglio 2008, concernente il regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale MIRCERA, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 2008 - serie generale n. 184;

Consideratala documentazione agli atti di questo ufficio;

Rettifica

All'art. 2 si intenda aggiunta la seguente frase: Il medicinale Mircera rientra nei piani terapeutici AIFA (template relativi alle ex note AIFA 12, 32, 32-*bis*; *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 22 febbraio 2008) determinazione AIFA dell'11 febbraio 2008.

09A01855

Ritiro dal mercato di alcuni lotti di varie specialità medicinali

1. In data 14 gennaio 2009 è stato ritirato il lotto n. 4657AA e n. 4658A scad. 07/2010 del medicinale «LORAZEPAM MERCK GENERICS 2 mg/ml gocce orali soluzione» ditta Mylan SpA, per etichetta adesiva flacone riportante scadenza 07/2008 ricoperta da altra etichetta adesiva riportante scadenza 07/2010 (;)

2. In data 16 gennaio 2009 è stato ritirato il lotto n. L0801 scad. 05/2010 del medicinale «PENTACOL 1,5 g buste» ditta Sofar SpA, per presenza polvere di colore marrone e difficilmente dispersibile.

09A01857

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale non dirigente del comparto degli enti pubblici non economici biennio economico 2008-2009.

Il giorno 18 febbraio 2009 alle ore 16,00 presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo l'incontro tra:

L'Aran: nella persona del Presidente Avv. Massimo Massella Ducci Teri e le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:

Organizzazioni sindacali	Confederazioni sindacali
CGIL FP (non firmato)	CGIL (non firmato)
CISL FPS (firmato)	CISL (firmato)
UIL PA (firmato)	UIL (firmato)
FIALP CISAL (non firmato)	CISAL (non firmato)
RDB CUB PI (non firmato)	RDB CUB (non firmato)

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale non dirigente del Comparto degli Enti Pubblici non Economici - biennio economico 2008-2009.
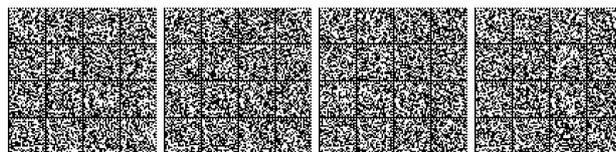
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente contratto collettivo nazionale si applica a tutto il personale - esclusi i dirigenti ed i professionisti, anche medici, già appartenenti alla X qualifica funzionale - con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato, dipendente da tutti gli Enti del comparto indicati all'art. 4, del CCNQ sulla definizione dei comparti di contrattazione collettiva dell'11 giugno 2007.

2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1º gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.

3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza degli Enti interessati con idonea pubblicità da parte dell'ARAN.

4. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme dei precedenti CCNL.

TITOLO II
RAPPORTO DI LAVORO

Capo I

Art. 2.

Valutazione e misurazione dell'attività amministrativa e dei servizi pubblici

1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attività, gli Enti, nel perseguimento dei propri fini istituzionali, ispirano la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacità e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire.

2. A tal fine, gli Enti si dotano di strumenti idonei a consentire una «gestione orientata al risultato», che comporta, in via prioritaria, una puntuale fissazione degli obiettivi e la predisposizione di appositi programmi' dì azione, rispondenti alle indicazioni politiche e normative ricevute, che ne consentano la realizzazione.

3. Tali programmi di azione, inoltre, avranno come principali destinatari:

gli utenti esterni ai quali sono rivolte le attività dei singoli Enti, in relazione alle rispettive competenze istituzionali;

gli utenti interni, che per lo più svolgono un'attività di supporto a quella rivolta all'esterno dell'Ente oppure a vantaggio degli stessi dipendenti del medesimo.

4. Nella programmazione delle attività da porre in essere, si dovranno prendere in considerazione anche specifiche aree di risultato concernenti:

a) il miglioramento delle prestazioni collettive e individuali legate ai servizi istituzionali che assumono particolare valore per la collettività e per l'utenza;

b) l'ottimizzazione delle condizioni di fruibilità delle prestazioni e dell'utilizzo dei servizi da attuarsi anche attraverso l'ampliamento degli orari di apertura al pubblico e la riduzione dei tempi di attesa, nonché, in generale, dei tempi di svolgimento delle attività;

c) accelerazione e semplificazione delle procedure anche nelle attività interne, amministrative e di supporto;

d) la maggiore attenzione all'utenza da conseguire mediante il miglioramento qualitativo delle modalità relazionali con il pubblico, nonché l'adozione e la necessaria pubblicizzazione della carta dei servizi, rendendone obbligatoria l'affissione in tutti i luoghi di accesso al pubblico;

e) il conseguimento di una maggiore economicità della gestione.

5. In questo quadro di riferimento, gli Enti assicurano l'istituzione di un sistema di valutazione delle proprie attività ispirato a principi e criteri altamente idonei ad evitare che il medesimo abbia una valenza meramente formale ed a favorire la concreta verifica della gestione delle risorse utilizzate e della corrispondenza dei servizi erogati ad oggettivi standard di qualità.

6. In sede di attuazione del sistema di valutazione, gli Enti dovranno, in ogni caso, tenere presenti le seguenti metodologie:

individuazione e quantificazione degli obiettivi da conseguire;

identificazione dei processi nei quali si articola l'azione;

individuazione delle risorse necessarie, con particolare riguardo alle competenze ed alle professionalità coinvolte;

indicazione dei dirigenti responsabili delle strutture interessate.

7. Con cadenza annuale, gli Enti devono procedere alla valutazione dei risultati ottenuti, anche attraverso la misurazione della maggiore produttività conseguita, dei gradi e dei livelli di soddisfacimento espressi dall'utenza, nonché dei servizi e prodotti resi, verificandone la implementazione del livello qualitativo e quantitativo. La valutazione finale può essere preceduta da fasi intermedie di verifica del processo di conseguimento degli obiettivi prefissati, che possono consentire eventuali interventi correttivi, in presenza di scostamenti o criticità, e limitare i casi di mancato raggiungimento degli stessi.

8. Gli Enti devono rendere conto degli esiti della procedura di valutazione in termini di risultati conseguiti, costi sostenuti, risorse umane impiegate, assicurandone la più ampia trasparenza e pubblicità. Tali risultati vengono utilizzati dall'Ente anche per definire successive misure di miglioramento dell'attività e sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte delle competenti strutture di controllo interno.

9. Le parti concordano sull'esigenza di individuare, anche attraverso l'istituzione di apposite Commissioni, sedi e momenti di incontro tra Ente, organizzazioni sindacali ed utenti in merito alla misurazione dell'attività e delle prestazioni ed al conseguimento degli obiettivi stabiliti in sede di predisposizione dei programmi di azione.

10. La verifica dell'attività amministrativa nel suo complesso, come delineata nei precedenti commi, costituisce anche un elemento di particolare rilevanza, che potrà favorire una valutazione delle strutture/uffici e del personale, assicurando il rispetto dei canoni di oggettività e trasparenza, secondo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL del 1º ottobre 2007.

Art. 3.

Progetti e programmi per il miglioramento delle singole strutture organizzative

1. Nell'ambito degli obiettivi assegnati, ogni singola struttura può adottare procedure per la definizione di specifici progetti, programmi e/o piani di lavoro di miglioramento dell'attività delle medesime, finalizzati al progressivo sviluppo organizzativo e gestionale, con particolare riferimento a quelli rivolti all'utenza esterna (cittadini e imprese).

2. I progetti e programmi di cui al comma 1, devono corrispondere ad esigenze effettive dell'amministrazione ed apportare un concreto e misurabile contributo aggiuntivo alla attività ordinaria della struttura interessata prioritariamente nell'ambito delle aree di risultato di cui all'art. 2, comma 4 ed, in tale ottica, possono essere collegati a meccanismi di incentivazione della produttività collettiva ed individuale.

3. In relazione ai commi precedenti sono individuati i seguenti criteri generali, integrabili dagli Enti:

in presenza di progetti e/o programmi pluriennali il dirigente dovrà in ogni caso prevedere che la verifica dei risultati avvenga con cadenza annuale in relazione ad obiettivi intermedi preventivamente fissati;

con riferimento ai risultati ottenuti nella realizzazione dei progetti i dirigenti attribuiscono i trattamenti accessori.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo sono attuate secondo quanto previsto dall'art. 25 del CCNL del 1º ottobre 2007. È disapplicato il comma 2 dell'art. 25 del CCNL del 1º ottobre.

TITOLO III

TRATTAMENTO ECONOMICO

Capo I

Art. 4.

Stipendio tabellare

1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 38, commi 1 e 2, del CCNL sottoscritto il 1º ottobre 2007 e dall'art. 15 del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge n. 222/2007, è confermata la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio tabellare per i quali l'art. 33 e la tabella B del CCNL del 1º ottobre 2007 hanno previsto la decorrenza del 31 dicembre 2007.

2. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 33, comma 2, e dalla tabella C del CCNL del 1º ottobre 2007, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.

3. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.

4. Gli incrementi di cui al comma 2 comprendono ed assorbono l'indennità di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 33 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Art. 5.

Effetti dei nuovi stipendi

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dell' art. 4 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di anzianità, sul trattamento di fine rapporto, sulle indennità corrisposte in caso di sospensione dal servizio ai sensi dell'art. 16, comma 6, ed all'art. 18, comma 7, del CCNL del 9 ottobre 2003, sull'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, sull'indennità sostitutiva del preavviso, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto.

2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 4 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti dell'indennità di anzianità, del trattamento di fine rapporto, dell'indennità sostitutiva del preavviso, nonché sull'indennità in caso di decesso di cui all'art. 2122 del codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

3. Resta confermato quanto previsto dall'art.23, comma 3, del CCNL del 9 ottobre 2003.

Art. 6.

Indennità di Ente

1. L'indennità di Ente di cui all'art. 35 del CCNL del 1º ottobre 2007 è ulteriormente incrementata degli importi mensili lordi indicati nell'allegata tabella C, con le decorrenze ivi stabilite.

2. Gli importi mensili lordi dell'indennità di Ente, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure indicate nella medesima tabella C.

3. Ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CCNQ del 29 luglio 1999, a decorrere dal 31 dicembre 2007 l'indennità di Ente è inclusa nella base di calcolo utile ai fini del trattamento di fine rapporto, in aggiunta alle voci retributive già previste dal comma 1 del citato art. 4.

4. Per effetto di quanto previsto al comma 3, un importo pari al 6,91% del valore delle indennità di Ente effettivamente corrisposte in ciascun anno al personale destinatario della disciplina del trattamento di fine rapporto, è posto annualmente a carico del fondo per i trattamenti accessori di ente di cui all'art. 36, dal 31 dicembre 2007. Conseguentemente, l'ammontare occorrente per il personale che, nel corso di ciascun anno, sarà progressivamente soggetto alla predetta disciplina è prelevato, di anno in anno, dal fondo stesso.

Art. 7.

Integrazione alla disciplina dei fondi per i trattamenti accessori

1. I fondi per i trattamenti accessori di ciascun Ente, di cui all'art. 36, commi l e 2, del CCNL del 1º ottobre 2007, saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:

il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalità previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67 comma 5, dalle citate disposizioni legislative;

il recupero, delle risorse di cui all'art. 67, commi 2 e 3 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito nella legge n. 133 del 6 agosto 2008, relativo al finanziamento dei Fondi degli enti previsti dalle leggi speciali di cui all'Allegato B dei citati testi di legge, anche utilizzando i risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, del disegno di legge finanziaria per il 2009, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33 del medesimo disegno di legge. Le risorse di cui al citato articolo 67 saranno erogate integralmente secondo le modalità e le decorrenze previste dalle richiamate leggi speciali.

2. Ai fini della costituzione dei fondi di cui al presente articolo, gli Enti tengono conto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4.

Tabella A

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Rideterminato dal 1.7.2008 (1)	Rideterminato dal 1.1.2009 (2)
Ispettore Generale	12,85	21,41	112,63
Direttore Divisione	11,94	19,90	104,68
C5	11,01	18,35	96,50
C4	10,34	17,24	89,45
C3	9,42	15,70	81,52
C2	8,91	14,85	78,08
C1	8,60	14,34	75,39
B3	8,35	13,92	73,22
B2	7,88	13,14	70,09
B1	7,41	12,35	64,94
A3	7,26	12,10	63,74
A2	7,04	11,73	61,75
A1	6,67	11,11	58,47

(1) Il valore a decorrere dal 1.7.2008 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal

(2) Il valore a decorrere dal 1.1.2009 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal

Tabella B

Nuova retribuzione tabellare annua

Valori in Euro per 12 mensilità cui aggiungere la 13^ mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
Ispettore Generale r.e.	30.378,55	30.481,27	31.575,91
Direttore Divisione r.e.	28.239,80	28.335,32	29.352,68
C5	26.036,54	26.124,62	27.062,42
C4	24.460,67	24.543,47	25.409,99
C3	22.274,85	22.350,21	23.140,05
C2	21.073,36	21.144,64	21.903,40
C1	20.346,36	20.415,24	21.147,84
B3	19.750,17	19.817,01	20.528,61
B2	18.643,28	18.706,40	19.389,80
B1	17.528,14	17.587,42	18.218,50
A3	17.175,90	17.233,98	17.853,65
A2	16.639,99	16.696,27	17.296,51
A1	15.769,12	15.822,40	16.390,72

Tabella C

Incrementi mensili della indennità di ente

Valori in Euro da corrispondere per 12 mensilità

Aree	Indennità mensile dal 31 dicembre 2007	Incremento dal 1 gennaio 2009	Indennità mensile dal 1 gennaio 2009
C	172,18	10,40	182,58
B	145,36	8,78	154,14
A	107,68	6,50	114,18

Tabella D

Indennità di vacanza contrattuale biennio 2010-11

Incrementi mensili della retribuzione tabellare

Valori in Euro da corrispondere per 13 mensilità

Posizione economica	Dal 1.4.2010	Rideterminato dal 1.7.2010 (1)
Ispettore Generale r.e.	11,84	19,73
Direttore Divisione r.e.	11,01	18,35
C5	10,15	16,91
C4	9,53	15,88
C3	8,68	14,46
C2	8,21	13,69
C1	7,93	13,22
B3	7,70	12,83
B2	7,27	12,12
B1	6,83	11,39
A3	6,70	11,16
A2	6,49	10,81
A1	6,15	10,24

(1) **Il valore a decorrere dal 1.7.2010 comprende ed assorbe l'incremento corrisposto dal 1.4.2010.**

09A01856
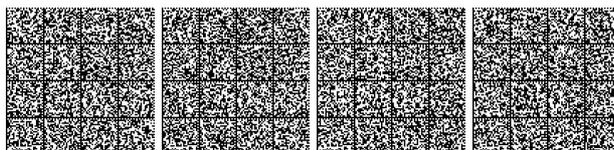
RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 16 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante: «Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile"». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 27 del 3 febbraio 2009).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sia nel sommario sia alla pag. 15, seconda colonna, dove è scritto: «*DECRETO* 16 dicembre 2008. Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile"», leggasi: «*ORDINANZA* 16 dicembre 2008. Proroga dell'ordinanza del Ministro della salute 26 agosto 2005 e successive modifiche, concernente: "Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile".».

09A01852

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2009-GU1-048) Roma, 2009 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2009 (salvo conguaglio) (*)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

Tipo	Descrizione		CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 257,04)	- annuale	€ **438,00**
	(di cui spese di spedizione € 128,52)	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 132,57)	- annuale	€ **309,00**
	(di cui spese di spedizione € 66,28)	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)	- annuale	€ **819,00**
	(di cui spese di spedizione € 191,46)	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 264,45)	- annuale	€ **682,00**
	(di cui spese di spedizione € 132,22)	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2009.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)	- annuale	€ **295,00**
(di cui spese di spedizione € 73,00)	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)	- annuale	€ **85,00**
(di cui spese di spedizione € 20,60)	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.